

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30.12.10, n.240 - modifiche

IL DIRETTORE

Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 05.03.2020, n.12 e, in particolare l'art.1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 09.05.1989, n.168;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101, che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art.22;

Visto il D.M. 09.03.11, n.102;

Vista la nota ministeriale prot. n. 583 del 08.04.2011;

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012;

Visto il D.D. n. 295 del 21.05.2012, con cui sono state attivate le Aree scientifiche della SISSA;

Visto il D.D. n. 965 d.d. 16.12.2020 con il quale è stato emanato, con modificazioni, il Regolamento della SISSA per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi del sopra citato articolo 22 della legge 30.12.10, n.240;

Vista la possibilità per i titolari di assegni di ricerca, al di fuori dall'impegno per attività di ricerca, previo parere favorevole del PI, di svolgere attività didattica, anche retribuita, conferita ai sensi della normativa vigente;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA rispettivamente nelle riunioni del 20.04.2021 e 27.04.2021;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1 - di emanare, con modificazioni, il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30.12.10, n.240, che costituisce parte integrante del presente Decreto e che sostituisce integralmente il Regolamento già emanato con modificazioni con D.D. n. 965 del 16.12.2020.

Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo
risorse umane

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E ufficiorisorseumane@sisa.it



Art. 2 - di dare adeguata pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

Art. 3 - di stabilire quale data di entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente decreto.

IL DIRETTORE
f.to prof. Stefano Ruffo

Digitally signed by: RUFFO STEFANO
Date: 31/05/2021 12:19:26

\\ct\mcs

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA, DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, n.240

CAPO I

Norme Generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità)

Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, d'ora in poi denominata SISSA o Scuola, ai sensi dell'art. 22 della L. 30.12.2010, n. 240, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel proprio bilancio.

La SISSA istituisce gli assegni per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca svolte dalle Aree della Scuola.

Art. 2 - (Requisiti)

Possono essere titolari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di documentato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. I bandi di concorso potranno prevedere, anche per singoli assegni, che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per le Aree interessate, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione i predetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Ai sensi dell'art. 22 della L. 240/10 non può essere titolare di assegni di ricerca il personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Ai sensi dell'art. 18 della L. 240/10 non possono partecipare alle selezioni per assegni di ricerca coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con i sotto indicati soggetti:

- professore appartenente all'Area che ha richiesto l'assegno di ricerca
- Direttore della Scuola
- Segretario Generale
- componente del Consiglio di Amministrazione.

Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 3 - (Durata e rinnovo)

Gli assegni di ricerca hanno durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili.

Esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consenta di conferire o rinnovare assegni di durata annuale, è possibile conferire o rinnovare l'assegno con durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi.

La durata complessiva dei rapporti instaurati compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, con lo stesso soggetto, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca (senza borsa), nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente Regolamento e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L.240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Senato Accademico della Scuola e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso, su proposta motivata del referente scientifico incaricato dalla Scuola di seguire l'attività del titolare dell'assegno.

Il rinnovo dell'assegno, qualora lo stesso gravi completamente su fondi esterni, può essere richiesto su proposta motivata dal referente scientifico incaricato dalla Scuola di seguire l'attività del titolare dell'assegno e dal Responsabile dei fondi, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso, al Consiglio di Area. In mancanza del Consiglio di Area, è necessario che la richiesta sia vistata dal Coordinatore di Area.

Il rinnovo dell'assegno di cui al comma precedente sarà portato a conoscenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

I rinnovi che comportino una durata complessiva dell'assegno di ricerca presso la SISSA superiore a quattro anni devono essere esplicitamente approvati dal Senato Accademico su proposta motivata dell'Area.

Art. 4 - (Importo)

L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione, non potrà essere inferiore al valore minimo fissato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un valore massimo per gli assegni di ricerca.

A fronte di proposta motivata da parte del Consiglio di Area e previa approvazione da parte del Senato Accademico dopo una attenta valutazione ed analisi del profilo richiesto, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, per singoli assegni di ricerca da bandire, l'erogazione di importi

superiori a quelli determinati con propria delibera o determinati in sede di programmazione e ripartizione annuale sulla base della disponibilità finanziaria.

CAPO II

Attivazione degli assegni

Art. 5 - (Attivazione assegni)

La Scuola può attivare procedure di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca secondo le seguenti modalità:

- a. per gli assegni di ricerca a carico dei fondi della Scuola, pubblicazione di un unico bando relativo a specifiche aree scientifiche di interesse della SISSA, come definite dal Senato Accademico della Scuola e d'ora in poi identificate con la dizione "aree scientifiche", che preveda la presentazione diretta di proposte di progetti di ricerca da parte dei candidati, corredati dai loro titoli e dalle loro pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri, esterni alla Scuola e che formulerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree scientifiche interessate;
- b. per gli assegni di ricerca dotati di propri finanziamenti, pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca, secondo procedure stabilite dall'art. 8 del presente Regolamento;
- c. qualora l'assegnista di ricerca sia già stato individuato in seguito a procedure di valutazione previste da programmi di ricerca nazionali e internazionali, la Scuola non procede all'attivazione di procedure di selezione.

Art. 6 - (Programmazione e ripartizione degli assegni di ricerca a carico dei fondi della Scuola)

Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico della Scuola, stabilisce lo stanziamento da destinare annualmente al finanziamento degli assegni.

Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, il Senato Accademico:

- determina il numero e l'importo degli assegni, tenuto conto delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio;
- ripartisce le risorse per gli assegni tra le Aree scientifiche di interesse della Scuola attribuendole sulla base delle esigenze correlate a specifici progetti di ricerca di ciascuna Area.

Art. 7 - (Attivazione delle selezioni per gli assegni di ricerca a carico dei fondi della Scuola)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, i Consigli di Area deliberano indicando:

- a) i campi nei quali dovrà vertere l'attività di ricerca, l'area scientifica e il settore o settori scientifico-disciplinari rilevanti, il referente scientifico, i componenti del gruppo di ricerca, eventuali informazioni aggiuntive sulle modalità di attuazione del programma;

- b) la data di inizio indicativa dell'attività;
- c) l'importo e la durata dell'assegno;
- d) se l'assegno è richiesto utilizzando gli stanziamenti resi liberi a seguito di recesso di una delle parti da un contratto individuale che regola un assegno di ricerca precedentemente attivato;
- e) i requisiti curriculari minimi che l'assegnista deve possedere per svolgere l'attività di ricerca, stabilendo eventualmente che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per le Aree interessate, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituisca requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione. Resta fermo che in assenza di tale disposizione i predetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
- f) eventuali modifiche alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- g) le modalità e le tempistiche per l'eventuale convocazione dei candidati ai fini dell'illustrazione del progetto e dei titoli presentati.

Art. 8 - (Attivazione delle selezioni per gli assegni di ricerca gravanti su specifici programmi dotati di propri finanziamenti)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, relativa a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, i titolari dei fondi, previa comunicazione ai Consigli di Area, indicano quanto segue:

- a) i campi nei quali dovrà vertere l'attività di ricerca, l'area scientifica e il settore o settori scientifico-disciplinari rilevanti, il referente scientifico, i componenti del gruppo di ricerca, eventuali informazioni aggiuntive su modalità di attuazione del programma;
- b) la data di inizio del programma e quella presunta della sua conclusione;
- c) la data di inizio indicativa dell'attività dell'assegnista di ricerca;
- d) l'importo e la durata dell'assegno;
- e) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare l'intero costo del contratto. Se l'assegno è attivato utilizzando gli stanziamenti resi liberi a seguito di recesso di una delle parti da un contratto individuale che regola un assegno di ricerca precedentemente attivato è necessario indicarlo;
- f) i requisiti curriculari minimi che l'assegnista deve possedere per svolgere l'attività di ricerca, stabilendo eventualmente che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per le Aree interessate, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituisca requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione. Resta fermo che in assenza di tale disposizione i predetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
- g) eventuali modifiche alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- h) le modalità e le tempistiche per l'eventuale convocazione dei candidati ai fini dell'illustrazione dei titoli presentati.

Il Responsabile del Progetto – nel caso in cui il relativo fondo abbia capienza e la spesa sia rendicontabile – può chiedere che al titolare dell’assegno di ricerca sia assicurata la copertura del costo del viaggio di andata (per raggiungere la sede della Scuola) e di ritorno (a fine contratto), qualora non già previsto da specifiche norme.

La richiesta di finanziamento avviene su iniziativa del titolare dei fondi e nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento in ordine alle procedure di selezione e di valutazione, alla pubblicità dei bandi e degli atti relativi.

Qualora previsto dall'Ente finanziatore, al titolare dell’assegno di ricerca potrà essere richiesta la compilazione di un time-sheet, ai soli fini della rendicontazione.

In mancanza del Consiglio di Area, è necessario che la richiesta sia vistata dal Coordinatore di Area.

L’attivazione delle procedure di cui al presente articolo saranno portate a conoscenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Art. 9 - (Pubblicità e presentazione delle domande)

Il bando di selezione per il conferimento degli assegni contiene analiticamente il numero degli assegni, la relativa durata, l’area scientifica e il settore o settori scientifico-disciplinari rilevanti, e l’ambito della ricerca - se gravante su fondi della Scuola - o il titolo del programma di ricerca - se l’assegno grava su specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, le competenze e le attività richieste, i requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione di assegnista e sul trattamento economico e previdenziale spettante, evidenziando in particolare la possibilità di recesso del contratto, qualora gravante su fondi esterni, al venir meno del finanziamento nell’interesse del quale l’assegno è stato attivato. Indica inoltre le modalità per la presentazione delle domande che potranno essere anche esclusivamente on-line, i tempi di presentazione delle domande di partecipazione ed i titoli valutabili ed i criteri di massima per la loro valutazione, nonché l’indicazione per la convocazione dei candidati per sostenere l’eventuale colloquio, come previsto dai punti g) degli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale della Scuola e reso pubblico anche per via telematica sui siti WEB della SISSA, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea per un periodo di almeno 30 gg. e non oltre 60 gg.

Dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Ufficiale della Scuola decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 10 - (Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore della Scuola su proposta dei Consigli di Area interessati.

La Commissione è composta da almeno 3 componenti, tra cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario scelti tra i professori e ricercatori della SISSA, delle Università, di Enti di Ricerca o esperti della materie cui il bando si riferisce.

Nel caso di selezione riferita alla procedura per il conferimento di assegni a carico dei fondi della Scuola la Commissione sarà costituita da un massimo di 9 componenti, rappresentativi delle aree scientifiche cui il bando fa riferimento.

Per ogni componente può essere individuato anche un componente supplente.

Non sono previsti compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici.

Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale recante i criteri di valutazione, il punteggio complessivo di ciascun candidato e le graduatorie distinte per aree scientifiche.

Art. 11 - (Selezione e formalizzazione del rapporto)

La selezione è effettuata dalla Commissione esprimendo la valutazione del progetto di ricerca presentato, tenendo conto anche del profilo scientifico del candidato attestato da titoli e pubblicazioni.

Il punteggio complessivo viene così stabilito:

TIPOLOGIA a), ASSEGNI DI RICERCA A CARICO DEI FONDI DELLA SCUOLA:

- nel caso di selezioni per soli titoli: 100/100 di cui 60 punti riservati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e 40 punti per la valutazione del Progetto di ricerca presentato dal candidato;
- nel caso di selezioni per titoli e colloquio: 100/100 di cui 60 punti riservati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 20 punti per la valutazione del Progetto di ricerca presentato dal candidato e 20 punti per il colloquio;

TIPOLOGIA b), ASSEGNI DI RICERCA A CARICO DI FONDI ESTERNI:

- nel caso di selezioni per soli titoli: 60/60 integralmente riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
- nel caso di selezioni per titoli e colloquio: 100/100 di cui 60 punti riservati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e 40 punti per il colloquio.

Su richiesta del referente scientifico, i bandi possono prevedere l'obbligo di presentazione da parte dei candidati di un numero minimo di pubblicazioni e/o lettere di referenza.

I 60 punti riservati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono suddivisi come segue:

Titolo	Criterio	Punteggio "standard"	Punteggio modificabile fino ad un minimo/massimo di:
Dottore di ricerca	Aderenza del titolo al progetto	10 punti	minimo 5 / massimo 15 punti
Laurea	Tipologia di laurea indicata nel bando- secondo il voto di laurea	5 punti	minimo 0 / massimo 10 punti
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca	Qualità ed aderenza al SSD del progetto di ricerca	25 punti	minimo 20 / massimo 30 punti
Ulteriori diplomi post-lauream	Coerenti con il SSD	5 punti	minimo 0 / massimo 10 punti
Altri titoli	Eventuali contratti, borse di studio, partecipazione a corsi di dottorato qualora il titolo non sia stato ancora conseguito, soggiorni all'estero,	15 punti	minimo 0 / massimo 20 punti

	lettere di referenza, se previste, ecc.		
TOTALE		60 punti	Per un totale di 60 punti

Il candidato potrà essere dichiarato idoneo qualora consegua un punteggio di almeno 42/60 nella valutazione dei titoli e di almeno:

- 14/20 nel colloquio, se previsto, nelle procedure tipologia a);
- 28/40 nel colloquio, se previsto, nelle procedure tipologia b).

Le proposte di modifica del punteggio massimo attribuibile ad ogni singola categoria, fermo restando che il totale complessivo dovrà corrispondere a 60 punti, dovranno comunque rispettare i seguenti vincoli: il punteggio riservato al dottorato dovrà essere superiore al punteggio massimo attribuibile per il diploma di laurea e al punteggio massimo attribuibile per gli ulteriori diplomi post-lauream.

Nel caso in cui il bando preveda la selezione per soli titoli, la Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, procedendo alla valutazione dei titoli, individuazione degli idonei, formulazione della relativa graduatoria e contestuale stesura del verbale in via telematica.

Nel caso in cui il bando preveda un colloquio sul progetto presentato, sui titoli e sulle pubblicazioni, il colloquio di norma avviene presso la sede della SISSA. Il bando può altresì prevedere che qualora i candidati ne facciano richiesta e previo assenso della Commissione, il colloquio possa essere sostenuto per via telematica, utilizzando postazioni situate presso Istituti Universitari o sedi diplomatiche i cui funzionari dovranno attestare il riconoscimento o comunque con modalità telematiche video tali da garantire il riconoscimento dell'identità del candidato, da verificare successivamente all'atto della stipula del contratto.

La Commissione formula una graduatoria per ciascuna delle aree scientifiche interessate - qualora si tratti di posizioni che vengono attivate sul budget assegnato dalla Scuola alle Aree e al Laboratorio Interdisciplinare - o unica graduatoria - qualora si tratti di progetti relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti - sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai singoli candidati.

Con Decreto del Direttore saranno approvati gli atti concorsuali e le relative graduatorie.

Il candidato che si trova in posizione utile nella graduatoria stipula con la Scuola un contratto che disciplina lo svolgimento dell'attività di ricerca ai sensi dell'art.22 della L. 240/2010.

Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate di uguale ammontare.

Nel caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione del primo degli idonei entro i termini previsti, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei della specifica valutazione comparativa pubblica relativa all'assegno non attribuito, mediante autorizzazione direttoriale su esplicita richiesta del Referente Scientifico della posizione o del Coordinatore di Area di afferenza della posizione.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure valutative.

Art. 12 - (Referente delle attività di ricerca dei titolari degli assegni e programmazione e definizione dei compiti loro assegnati)

Il Consiglio di Area individua, per ogni titolare di assegno, un professore di ruolo o un ricercatore referente scientifico delle attività di ricerca. Sulla base della relazione scritta presentata annualmente dal titolare dell'assegno il referente scientifico esprime un giudizio sull'attività svolta e propone al Consiglio di Area la conferma annuale qualora si tratti di assegno pluriennale.

CAPO III

Diritti, doveri, incompatibilità, trattamento fiscale e previdenziale

Art. 13 - (Diritti e doveri dei titolari degli assegni)

I titolari degli assegni sono impegnati nelle attività di ricerca previste nel contratto e compatibili con i programmi di ricerca dell'Area di afferenza.

L'attività di ricerca viene svolta nell'ambito del progetto di ricerca per il quale l'assegnista è stato selezionato.

I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente al Consiglio di Area una relazione sull'attività di ricerca svolta.

Qualora il referente della posizione notifichi all'Amministrazione la mancata corretta esecuzione della prestazione di ricerca prevista dal contratto, la SISSA si riserva il diritto di sospendere l'erogazione mensile dell'assegno.

Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico della Scuola, su proposta motivata del Consiglio di Area e sentito l'interessato.

I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo art.15;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio di Area sull'attività di ricerca ai sensi del precedente art.12.

I titolari di un contratto per lo svolgimento dell'attività di ricerca sono tenuti, in caso di dimissioni, a rispettare il termine di preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'assegno la Scuola ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Il rispetto del termine di preavviso di almeno 30 giorni non si applica in caso di recesso nei primi 30 giorni di servizio.

È motivo di recesso da parte della Scuola il venir meno dei finanziamenti esterni che hanno consentito l'attivazione della posizione di assegnista di ricerca. In tal caso la Scuola è tenuta a rispettare il termine di preavviso di almeno 60 giorni. In caso di mancato preavviso da parte della Scuola, la medesima dovrà corrispondere all'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 14 - (Segretezza e proprietà intellettuale)

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto della Scuola e/o con l'utilizzo di risorse e/o delle informazioni della stessa - inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali e brevettuali o meno, modelli know-how, dati e raccolte di dati - appartengono in via esclusiva alla Scuola che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale inalienabile dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.

L'assegnista ha l'obbligo di comunicare senza ritardo alla Scuola il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma precedente, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del referente scientifico.

Art. 15 - (Divieto di cumulo, incompatibilità)

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

Fermo restando l'assolvimento dei compiti di ricerca, i titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività professionali a condizione che tali attività siano compatibili con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività svolta dall'assegnista e non rechino pregiudizio alla Scuola. Gli assegnisti di ricerca che intendessero svolgere altre attività a carattere continuativo dovranno presentare una richiesta, che sarà attentamente valutata dal Consiglio di Area di afferenza del titolare dell'assegno e successivamente sottoposta all'approvazione da parte del Senato Accademico della Scuola.

Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Consiglio di Area, i titolari di assegni di ricerca possono essere preventivamente incaricati a svolgere attività necessarie alla realizzazione delle prestazioni di ricerca, di consulenza e di didattica commissionate alla SISSA per conto terzi, ai sensi dell'art.66 del DPR 382/80, e non potranno essere destinatari di quote nella ripartizione degli utili di ricerca, così come stabilito nel "Regolamento della SISSA per contratti di ricerca, consulenza, cessioni di risultati di ricerca, didattica e contributi alla ricerca" emanato con D.D. n. 505 del 14.10.2016. I titolari di assegni di ricerca, al di fuori dall'impegno per attività di ricerca e previo parere favorevole del PI, potranno svolgere attività didattica, anche retribuita, conferita ai sensi della normativa vigente.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 16 - (Aspettative e interruzioni)

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza e malattia. Gli assegnisti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione le predette condizioni non appena accertate. Possono inoltre essere sospesi per gravi motivi personali, previo parere favorevole del responsabile dell'attività di ricerca e a condizione che non infici il tempestivo e regolare compimento degli obiettivi di ricerca.

Nei suddetti periodi è sospesa l'erogazione dell'assegno, ferma restando l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- in materia di congedo per malattia l'art.1, comma 788 della L. 296/06 e s.m.i.
- in materia di congedo obbligatorio per maternità, il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007. In tale periodo, compreso l'eventuale periodo di interdizione dal lavoro ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n. 151/2001 (anticipazione ed estensione del congedo di maternità), l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del citato DM è integrata dalla Scuola fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Al termine dei periodi di sospensione di cui al presente articolo, la durata del rapporto riprende a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione e si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del programma di ricerca. Tale disposizione si applica solo compatibilmente con i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione ovvero con i limiti imposti dal relativo finanziamento.

Non costituisce sospensione e non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata e concordata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 17 - (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art.4 della L. 13.8.1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, comma 26 e seguenti, della L. 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

La Scuola provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Art. 18 – (Norme finali)

Qualora la procedura sia attivata su input di Enti esterni, quali ad esempio la Regione Friuli Venezia-Giulia o l'Unione Europea, i bandi potranno prevedere indicazioni di tempistiche, modalità di valutazione titoli, ecc. anche diversi da quanto previsto dagli articoli precedenti. Parimenti i bandi ed i conseguenti atti potranno prevedere che l'attività dell'assegnista segua regole anche diverse da quanto indicato negli articoli del presente Regolamento, purché non in contrasto con la normativa generale.

Digitally signed by: RUFFO STEFANO
Date: 31/05/2021 12:20:10